



COMUNE DI TELVE

(Provincia di Trento)
P.zza Vecchia, 18
Cod. Fisc. p. iva 00292750221
Tel. 0461/766054 – Fax 0461/767077
e.mail : uff.segreteria.telve@comuni.infotn.it.tn

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELLA P.ED. 1276 e PP.FF.1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 E 1305/7 in C.C. Telve di Sotto ADIBITA A «AGRITURISMO IN MALGA VALSOLERO DI SOPRA» DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TELVE - stagioni 2027 – 2032.

IL SEGRETARIO COMUNALE

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 55 del 07/05/2024;
Vista la L.P. 30.10.2019, n. 10 e s.m.;
Visto il D.P.P. 27.10.2021, n. 22-56/Leg e ss.mm.;
Vista la L.P. 19.07.1990 nr. 23 ss.mm. ed integrazioni;
L.P. 9 marzo 2016 n. 2 ss.mm.;
Visto il D.lgs. 31.03.2023 nr. 36;

RENDE NOTO

Che il Comune di Telve, con deliberazione della Giunta comunale n° 66 di data 12/05/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato di concedere in concessione, mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19.07.1990 n° 23 e ss.mm. ed integrazioni come da ultimo con la L.P. 09.03.2016 n° 2 e il D.lgs. 31.03.2023, n. 36, la p.ed. 1276 destinata a "Agriturismo in malga" con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande tipici sito in loc. Valsolero, in C.C. Telve di Sotto.

Fin dal 2017 la SAT proponeva la valorizzazione dei punti tappa Translagorai con la proposta non di costruire nuovi bivacchi o rifugi lungo l'itinerario in quota ma di avvalersi di malghe esistenti seppure a quote più basse e al di fuori del percorso principale.

L'agriturismo in malga Valsolero di Sopra è stato individuato già nel 2017 dalla SAT quale plausibile tappa Translagorai che pur non essendo sul tracciato originario, come altre tappe, è raggiungibile attraverso altri sentieri che deviano per raggiungere il punto tappa che seppure allunghi la traversata del Lagorai permette di visitare e conoscere ogni varietà e ricchezza di ambienti del Lagorai su entrambi i versanti.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

p.ed. 1276 e pp.ff.1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto

Gli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione sono costituiti da:

- **struttura adibita ad agriturismo**, composto dai seguenti locali(p.ed. 1276):

a) piano terra:

- sala da pranzo arredata con capienza di 40 posti a sedere;
- locale cucina arredato;
- spogliatoio;
- lavanderia;
- n. 2 servizi igienici: uno ad uso ospiti e uno destinato al personale;
- n. 2 stanze da letto arredate da riservare al personale dipendente dell'agriturismo (n. 2 posti letto

cadauna), ciascuna dotata di bagno privato;

- magazzino/dispensa accessibile dall'esterno;

b) primo piano:

- n. 2 stanze da letto arredate (n. 8 posti letto cadauna);
- n. 2 stanze da letto arredate e sbarriate (n. 2 posti letto cadauna) dotate di bagno privato sbarriato;
- n. 2 servizi igienici ad uso ospiti delle stanze non dotate di bagno in camera;

Il complesso agriturismo viene consegnato completo di alcuni arredi e attrezzature, elencate nel verbale di consegna che sarà sottoscritto dalle parti al momento della consegna delle chiavi dell'immobile e che sono riportati nell'inventario allegato. Qualora per il proficuo utilizzo del complesso pastorale e agriturismo da parte del concessionario si rendesse necessario l'acquisto o il noleggio di ulteriori attrezzature e/o arredi, gli stessi dovranno essere acquistati o noleggiati a cura e spese del concessionario e, al termine del contratto, rimarranno di sua proprietà.

La concessione dell'agriturismo in malga viene effettuata "a corpo" e non "a misura", nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate.

Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata sotto il profilo patrimoniale dall'Amministrazione comunale e il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti a propria cura e a proprie spese. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso.

Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale. E' fatta comunque salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico dell'Ente.

- **pascolo** (pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1, 1305/3 e 1305/7): l'area pascolabile netta è di 32,8 ha destinata prioritariamente all'allevamento di bovini, ovicaprini (massimo 10%) e in via residuale di equini (massimo 5%) con un carico minimo previsto di 25 U.B.A.

Sussiste il Disciplinare tecnico – economico per la concessione in uso dell'alpeggio di malga Valsolero di Sopra approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 16.09.2025.

Durante il periodo di monticazione, il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili ed al soprassuolo, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Gli animali alpeggiati devono avere i requisiti previsti dalle ordinanze provinciali sulla monticazione e in sede di stipulazione del contratto il concessionario deve aver ottenuto e presentato all'Amministrazione comunale idonea autorizzazione al pascolo da parte del competente Servizio Veterinario.

È fatto obbligo al concessionario nello svolgimento delle attività di pascolo d'alpeggio di applicare tutte le normative di sicurezza e antinfortunistiche (D. Lgs 81/2008 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. L'attività di pascolo deve essere svolta in osservanza delle norme urbanistiche e di tutte le autorizzazioni necessarie. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose cagionate dal pascolo.

Il pascolo dovrà essere condotto conformemente all'articolo 14 del D.P.P. n. 8-66/Leg del 14 aprile 2011, agli articoli 98 e 111 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

L'affidamento in concessione viene effettuato al fine di favorire l'attività zootecnica, il mantenimento ambientale e consentire l'attività di agriturismo ai sensi della L.P. 30 ottobre 2019, n.10 e ss.mm., con i limiti sopra riportati.

2. BARCO

p.ed. 1276 in cc Telve di Sotto

Nell'ambito della stessa p.ed. 1276 si trova un vecchio stallone facente parte del compendio ma rimasto

escluso dal progetto di realizzazione della nuova struttura ricettiva. L'amministrazione comunale ha recuperare e valorizzare l'edificio rimanente, dotandolo di tutti i servizi e infrastrutture che ne garantiscono indipendenza funzionale, criteri di abitabilità e possibilità di conduzione dell'attività zootecnica in alpeggio estivo.

Il fine è quello di poter attuare tutte le fasi di trasformazione del latte fino alla commercializzazione del prodotto finito, dando nel contempo alloggio notturno al maggior numero di capi bovini nel rispetto della normativa in materia vigente.

Il barco è così strutturato:

- stalla attrezzata per la mungitura con sistema tradizionale "a secchio";
- vasca raccolta liquami collocata a valle dello stabile lato sud-ovest completamente interrata;
- sala affioramento;
- sala lavorazione del latte;
- locale vendita prodotti lattiero-caseari;
- bagno adatto all'accoglienza di disabili con spogliatoio e antibagno;
- locale tecnico;

Il canone annuo posto a base d'asta è comprensivo della disponibilità del barco sopra descritto. Eventuali ulteriori delucidazioni e/o informazioni relative all'immobile potranno essere richieste per iscritto, anche via e-mail, al Comune di Telve, all'indirizzo comune@pec.comune.telve.tn.it, secondo quanto disciplinato al punto 16 (Informazioni di carattere procedurale e tecnico).

3. ATTIVITÀ CHE DEVONO ESSERE SVOLTE - DESTINAZIONE

Negli immobili e pertinenze oggetto di concessione dovranno essere svolte le seguenti attività:

- offrire ospitalità negli alloggi a disposizione dell'azienda agricola, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della L.P. 10/2019;
- somministrare pasti e bevande tipici che valorizzano l'offerta enogastronomica trentina, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, unicamente in correlazione con i pasti; è inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della L.P. 10/2019;
- allevamento con lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti caseari in loco;

L'Agriturismo in malga è destinato all'attività agrituristica che dovrà essere proposta unitamente all'attività di allevamento di bovini, ovini, caprini ed equini ed alla lavorazione del latte e vendita dei prodotti.

L'amministrazione comunale predilige la gestione unitaria delle due attività - agrituristica e di allevamento - che devono essere in capo ad un unico soggetto concessionario con possibilità per quest'ultimo di avvalersi di personale dipendente con competenze specifiche nell'attività commerciale agrituristica o nell'allevamento e lavorazione/trasformazione di prodotti caseari. Solo in mancanza di offerte il Comune si riserva la facoltà di valutare, in subordine, richieste di interesse per il singolo utilizzo.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del contratto di concessione è di **anni 6 (sei)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e con scadenza il 31.12.2032.

E' riservata all'amministrazione comunale la facoltà di rinnovare con proprio formale provvedimento e stipula di apposito atto aggiuntivo, per un periodo di sei anni, rispetto alla suddetta scadenza.

E' prevista la medesima possibilità per il concessionario previa richiesta, mediante lettera raccomandata, da inoltrare entro i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale. L'Amministrazione comunale si riserva di accettare o meno la proroga richiesta, a suo insindacabile giudizio e ridefinendo, se del caso, le condizioni economiche della concessione.

Trascorso il periodo di durata, in assenza di rinnovi o allo scadere del periodo di rinnovo, il contratto scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta alcuna.

5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 17 e 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e del D.lgs. n. 36/2023 applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 dell'articolo 108 del D.lgs. 36/2023, per quanto applicabile, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) tecnici: i criteri qualitativi parametrizzati con suddivisione del punteggio sono riportati al capitolo 15.1 "Criteri di valutazione dell'offerta":

massimo punti 70/100

b) economici: importo del canone annuo offerto. L'importo del canone annuo a base d'asta è pari ad € 21.800,00 (ventunomilaottocento/00). Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo del canone annuo a base d'asta:

massimo punti 30/100

6.OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'aggiudicatario dovrà:

a) provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti necessari ad acquisire tutte le autorizzazioni amministrative prescritte ai fini del corretto e regolare svolgimento dell'attività agrituristica; dovrà inoltre dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.10.2019 n. 10 e ss.mm., con obbligo di presentazione al Comune di Telve tramite piattaforma SUAP della segnalazione certificata d'inizio attività (articolo 9 L.P. 30.10.2019 n. 10 e ss.mm. e articolo 19 del D.P.P. 27.12.2021, n. 22-56/Leg) funzionale alla determinazione del rapporto di connessione tra attività agricola e agrituristica.

b) promuovere e somministrare prodotti alimentari della propria azienda agricola o di altre imprese agricole trentine ai sensi dell'art. 5 della L.P. 30.10.2019 n. 10 e ss.mm. Il regolamento di esecuzione D.P.P. 27.12.2021, n. 22-56/Leg all'art. 4 stabilisce il limite minimo di impiego dei prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine.

c) limitare le prenotazioni per più di due notti consecutive fino ad un massimo del 50% dei posti letto totali disponibili affinché sia sempre garantita la possibilità di pernottamento per gli escursionisti della Translagorai. In ogni caso l'ospitalità presso la struttura agrituristica non può protrarsi a favore delle stesse persone, per un periodo superiore a tre mesi. I posti letto non possono mai essere superiori a 30.

d) partecipare con cadenza triennale alle iniziative di formazione o aggiornamento professionale per la qualificazione dell'attività; il D.P.P. 27.12.2021, n. 22-56/Leg all'art. 7 fissa il numero minimo di crediti formativi e le modalità di computo.

e) esporre al pubblico la Scia e la lista dei prodotti (specificando quelli che non provengono né dall'azienda, né dai produttori agricoli trentini), l'elenco dei servizi offerti con indicazione dei relativi prezzi, i periodi e gli orari di apertura al pubblico nonché all'esterno, il marchio agrituristico provinciale ed esporre sul materiale pubblicitario ed i siti aziendali il Codice Identificativo Nazionale (CIN);

f) comunicare giornalmente l'arrivo delle persone alloggiate ai competenti organi di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773

g) gestire gli edifici e i pascoli in funzione di alpeggio e agriturismo garantendo la connessione tra attività agricola e attività agrituristica la cui determinazione del rapporto sarà successiva alla fase di aggiudicazione secondo i parametri definiti all'art. 3 del D.P.P. 27.12.2021, n. 22-56/Leg;

h) comunicare al comune e alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, entro 30 giorni dal suo verificarsi, la variazione dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 o del rapporto di connessione tra attività agricola e agrituristica disciplinato dall'art. 5 o la cessazione dell'attività nonché eventuali variazioni ai periodi e orari di apertura al pubblico, nonché ai prezzi per i servizi offerti.

i) l'edificio adibito ad Agriturismo in malga Valsolero di Sopra viene consegnato arredato, come da inventario allegato. Sussiste il dovere di utilizzare la struttura messa a disposizione con la diligenza del buon padre di famiglia avendo cura di mantenere in ottimo stato la stessa.

A carico del gestore vi è l'onere di acquistare pentolame, stoviglie, piccoli elettrodomestici, lenzuola, coperte, attrezzature d'uso corrente e quant'altro necessario.

l) Rimangono a carico del gestore le spese per:

- utenze quali gas, rifiuti, licenze d'uso, relative imposte e tasse ecc.
Il gestore ha l'obbligo di volturare a proprio nome le utenze già in essere con spese a proprio carico;
- lo sfalcio erba delle aree pertinenziali e la raccolta dei rifiuti abbandonati nelle stesse. È a carico del concessionario la Tari/Tasi – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed ogni altro onere relativo alla gestione;
- la manutenzione ordinaria dei beni oggetto di concessione e, se del caso, le riparazioni, anche se dovute al deperimento d'uso. In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali. Sussiste l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi rottura.

Alla scadenza il concessionario dovrà provvedere a riconsegnare gli edifici puliti ed imbiancati a nuovo.

m) Disponibilità ad aderire alle proposte di attività di carattere ricreativo e culturale e integrazione con l'offerta turistica del territorio, proposte dal Comune, da Associazioni comunali o dall'APT, che non interferiscono con l'attività economica del concessionario;

n) garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

o) rendere disponibile, presso il locale, una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. 388 di data 15 luglio 2003;

p) il concessionario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nei locali di esercizio, non deve essere composto da liquidi infiammabili e solleva fin da subito ed in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.

q) nei locali oggetto di concessione sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

7.PERIODO DI APERTURA

L'agriturismo in malga dovrà assicurare l'apertura stagionale minima prevista dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno, salvo accertati impedimenti di forza maggiore connessi ad avverse condizioni climatiche o per comprovate necessità. Tale intervallo temporale è imposto dal Servizio sviluppo sostenibile e aree protette correlato al fatto di essere punto tappa della Translagorai. Per ogni giorno di ritardo il Comune applicherà una sanzione pari a 50,00 €/giorno.

Il periodo di monticazione deve essere almeno di 90 giorni all'anno e potrà di regola iniziare dopo il 1 giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee – e terminare entro il

31 ottobre tenuto conto delle condizioni metereologiche.

Si precisa che ogni anno con ordinanza del Servizio Strade provinciale la SP31 del Manghen è chiusa al transito dei veicoli/moto dal 01 novembre al 30 aprile, salvo condizioni metereologiche favorevoli. Nel medesimo periodo è comunque consentito raggiungere l'agriturismo in malga a piedi o con mezzi non motorizzati sollevando il Comune di Telve da qualsivoglia responsabilità.

8. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario deve gestire direttamente l'esercizio, essendo vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale.

9. SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO:

È previsto il sopralluogo obbligatorio ai locali ed agli arredi oggetto di concessione, che dovrà essere prenotato entro il 31 agosto 2026 presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Telve (0461/766054). Considerato che il termine per la prenotazione del sopralluogo coincide con il termine per la presentazione dell'offerta, si consiglia di prenotare il sopralluogo con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla scadenza fissata, affinché il Comune abbia il tempo necessario per organizzare la visita. La visita deve essere effettuata da un legale rappresentante del concorrente. Gli estremi della ricevuta di sopralluogo dovranno essere indicati nella Busta A.

10. INTERRUZIONE E GESTIONE DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Ove il contratto dovesse risolversi per colpa, dolo o grave inadempienza del concessionario, il Comune è autorizzato, a rivalersi sul deposito cauzionale riservandosi la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Il concedente può sospendere, modificare o revocare la concessione in oggetto, per ragioni di pubblico interesse o pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, in qualsiasi momento, dandone avviso al concessionario con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il concessionario non potrà recedere dal contratto se non per giustificato motivo e dopo accettazione da parte del Comune, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC nel periodo che intercorre tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ciascun anno. Il recesso avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione

11. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

La partecipazione presuppone il rispetto delle disposizioni della L.P. 30 ottobre 2019, n.10.

In particolare, possono partecipare alla gara, presentando apposita offerta, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 ottobre 2019, n. 10:

- a) gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)";
- b) le società fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attività agrituristica;
- c) le società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;
- d) le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge

regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

- e) le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.

Si fa presente che deve essere garantita la connessione tra l'attività agricola e l'attività agrituristica ai sensi della L.P.10/2019.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

La partecipazione dei soggetti di cui al precedente punto 11 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere oggetto di apposita autodichiarazione in sede di gara:

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE: essere in possesso dei requisiti in ordine generale previsti dall'art. 94 (cause di esclusione automatica) e dall'art. 95 (cause di esclusione non automatica) del D.lgs. 31.03.2023, n. 36;

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

1. imprese, a carattere individuale ovvero in forma societaria, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla data di scadenza del presente bando;
2. i soggetti NON ancora iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali esercenti attività di impresa (tanto individuale quanto societaria). In tal caso gli interessati dovranno sottoscrivere preciso impegno a costituirsi in forma di impresa entro la data di sottoscrizione del futuro contratto pena l'esclusione in favore del concorrente successivamente collocato in graduatoria.

In entrambi i casi sopra riportati casi sub 1) e 2):

- aver ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e di cui all'11 e 92 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e precisamente:
 - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
 - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 - avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- possedere i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m. (i requisiti di cui al presente punto per quanto riguarda sia le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, debbono essere posseduti dal rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale nonché da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011);

- aver esercitato per almeno dodici mesi, nel quinquennio precedente, attività agrituristica o, in alternativa, documentata esperienza di almeno due stagioni, nel triennio precedente, nella gestione di pascoli e malghe come titolare o come dipendente addetto;

Nel caso di operatore economico individuale (senza presenza di un preposto) tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B) devono essere posseduti dal titolare della ditta.

Nel caso di soggetti partecipanti che si avvalgono di un soggetto preposto, i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- ✓ i requisiti di cui al paragrafo 12 lett. A) devono essere posseduti dall'operatore economico, dal legale rappresentate dell'impresa, da tutti gli eventuali soci e dalla persona preposta all'attività commerciale;
- ✓ il requisito di cui al paragrafo 12 lett. B) deve essere posseduto dalla persona preposta all'attività commerciale.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dalla gara.

Fatte salve le ipotesi di esclusione previste dal presente bando, sono esclusi dalla gara i soggetti che alla data di pubblicazione della presente asta risultino responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti del Comune, anche in riferimento alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e pulizia dei luoghi.

Sono esclusi inoltre i soggetti (intesi come persone fisiche, e pertanto anche società a loro collegate) che hanno avuto contenziosi legali con il Comune di Telve.

12.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE PER RAGGRUPPAMENTI

In caso di **raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzio ex art. 2602 cc e di GEIE** l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 12 lettera A) dovrà essere posseduta da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del GEIE a PENA DI ESCLUSIONE.

Nel caso di soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- ✓ i requisiti di cui alla precedente lettera A) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati a PENA DI ESCLUSIONE;
- ✓ i requisiti di cui alla precedente lettera B) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme a PENA DI ESCLUSIONE.

A norma dell'art. 68 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

A norma dell'art. 68, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**Comune di Telve – Piazza Vecchia 18 – 38050 Telve (TN)
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 31 AGOSTO 2026**

a pena di esclusione per inosservanza del termine, un plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta redatta secondo le indicazioni del presente bando.

Il plico potrà essere consegnato nei seguenti modi all'indirizzo sopra riportato:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Telve negli orari di apertura al pubblico
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
- a mezzo corriere espresso;
- a mezzo Pec.

In caso di recapito del plico a mezzo raccomandata o a mezzo di corriere espresso lo stesso dovrà arrivare al Comune entro la data e ora sopra indicata e non farà fede la data di spedizione (timbro postale). Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno al Comune di Telve dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

In caso di invio a mezzo PEC l'offerta dovrà essere trasmessa all'indirizzo istituzionale dell'ente comune@pec.comune.telve.tn.it nel rispetto delle istruzioni di seguito esposte e in particolare si precisa che:

- l'oggetto dell'email deve essere **"Offerta per la concessione dell'Agriturismo in malga Valsolero di Sopra"**.
- Dovranno essere allegati i tre documenti rinominati rispettivamente **"Busta A – Documentazione Amministrativa, Busta B – Offerta tecnica, Busta C - Offerta economica"** con i contenuti delineati nei punti successivi.

Sull'esterno del plico deve essere riportata, a pena di **ESCLUSIONE** la seguente dicitura: **"Offerta per LA CONCESSIONE DELL'AGRITURISMO IN MALGA VALSOLERO DI SOPRA"**.

All'interno del plico, a pena di **ESCLUSIONE**, dovranno essere contenute:

1) una busta chiusa recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, da redigersi come da facsimile allegato al presente bando;

2) una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la dicitura **BUSTA B – OFFERTA TECNICA** e contenente a sua volta l'offerta tecnica da redigersi secondo il facsimile allegato;

3) una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la dicitura **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA** e contenente a sua volta il modulo dell'offerta economica da redigersi secondo il facsimile allegato;

È consentito l'inoltro delle offerte, anche a mezzo telematico, tramite PEC all'indirizzo istituzionale dell'ente comune@pec.comune.telve.tn.it nel rispetto delle istruzioni sopra esposte e in particolare si precisa che:

- l'oggetto dell'email deve essere **“Offerta per la concessione dell’Agriturismo in malga Valsolero di Sopra”**.
- Dovranno essere allegati i tre documenti rinominati rispettivamente **“Busta A – Documentazione Amministrativa, Busta B – Offerta tecnica, Busta C - Offerta economica”** con i contenuti delineati nei punti successivi.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate il Presidente di gara ammetterà l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano dopo la scadenza del termine sopra indicato. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnata da traduzione in italiano e da dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

LA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA È PREVISTA

IL GIORNO 7 SETTEMBRE 2026 ALLE ORE 09.00

Presso il Comune di Telve
Piazza Vecchia 18 – 38050 Telve (TN)

In seduta riservata il Responsabile del procedimento valuterà le offerte tecniche e attribuirà i punteggi secondo le modalità previste nel paragrafo 15.1. Successivamente in seduta pubblica il Responsabile del procedimento valuterà le offerte economiche secondo le modalità previste nel paragrafo 15.2. Le sedute saranno immediatamente successive alla prima e possibilmente nella stessa giornata salvo necessità di sospensione per ragioni tecnico – amministrative. Sarà data comunicazione delle sedute pubbliche di gara successive alla prima a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC. Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese o persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Busta A

Nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel paragrafo successivo, sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore della medesima. Il procuratore dovrà risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del successivo punto 14.1 ovvero risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o copia autenticata.

Nella documentazione amministrativa non dovrà essere contenuto alcun riferimento all'importo offerto, pena l'esclusione dalla gara.

Il concorrente ha la facoltà di produrre la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

14.1 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI – “MODELLO A”

DICHIARAZIONE (sul facsimile – Busta A) successivamente verificabile, resa ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo decreto, del legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, attestante:

- a) di essere il legale rappresentante o suo procuratore (Parte I):
- dell'impresa;
 - dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito o del consorzio;
 - di ciascuna impresa raggruppata in capo di raggruppamento non ancora costituito

- di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito e di dichiarare la titolarità effettiva;

b) che l'Impresa è iscritta (o che si iscriverà) al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per il settore d'attività oggetto del contratto (Parte VI);

c) aver ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (parte IV);

d) possedere i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m. (i requisiti di cui al presente punto per quanto riguarda sia le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, debbono essere posseduti dal rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale nonché da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011) (parte IV);

e) essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e di cui all'11 e 92 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e precisamente (parte IV):

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

f) l'inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, comminate nei confronti dell'impresa e tali da impedire di contrarre con le pubbliche amministrazioni e altresì di possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'attività di gestione del servizio in parola (parte I);

g) di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), con altri soggetti concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;

h) di non avere commesso nell'esercizio della propria attività errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione;

i) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;

j) di aver preso visione degli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute e nel disciplinare tecnico – economico e nello schema del contratto di concessione, compreso il divieto di installare macchine da gioco (parte VII);

k) di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali;

l) di aver preso conoscenza dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione dell'attività;

m) di aver svolto il sopralluogo obbligatorio indicato la data e gli estremi della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Telve;

n) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali ed assistenziali;

o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 12.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;

p) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

q) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego

r) di essere consapevole che i pagamenti avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

s) di impegnarsi a garantire al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

t) di autorizzare al trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679;

u) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del regolamento dell'Unione europea n. 679/2016

v) l'inesistenza delle cause di esclusione (o la posizione relativa a ciascuna di tali cause di esclusione), di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (Parte II, III, IV e V);

Art. 94. (Cause di esclusione automatica)

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'articolo [291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 452-quaterdecies del codice penale](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#);

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo codice](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011](#) non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'[articolo 34-bis del medesimo codice](#). In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), dall'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e dall'[articolo 124 del presente codice](#). L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e all'[articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019](#), a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'[Allegato II.10](#). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#), oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'[articolo 16](#) non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'[articolo 98](#) sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'[Allegato II.10](#). La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'[articolo 98](#), l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101, del D. Lgs. 36/2023 nei casi di mancata, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale dell'istanza di partecipazione l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che sia richiesto a mezzo PEC all'operatore economico nel termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra sarà disposto nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella istanza di partecipazione tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dall'avviso tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

14.2. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, debbono produrre, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

a) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo) determina la responsabilità solidale nei confronti del Comune di Telve tutte le imprese facenti parte del

- Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti del Comune di Telve;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti ed in relazione alla presente gara fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

b) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, previa regolarizzazione, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

In alternativa, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo non già costituito, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

c) DICHIARAZIONE relativa all'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, e contenente, altresì, l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna.

NOTA BENE

Si rammenta che ai sensi dell'art 68, comma 2, D.Lgs. 36/2023 in caso di raggruppamento temporaneo costituendo nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

14.3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte del Comune di Telve, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

15. DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Busta B e Busta C

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023 dell'articolo 19 comma 1 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e articolo 108 del D.lgs. 36/2023, in quanto applicabile.

La stessa sarà valutata in base ai seguenti elementi:

ELEMENTI	PUNTI
OFFERTA TECNICA (POT)	70
OFFERTA ECONOMICA(POE) Importo del canone annuo (maggiore del canone annuo a base di gara)	30
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO (PCO)	100

Il Punteggio Complessivo di Offerta (PCO) di ciascun Concorrente è ottenuto sommando il punteggio POT, attribuito all'Offerta Tecnica, al punteggio POE, attribuito all'Offerta Economica, secondo la formula di seguito riportata:

$$PCO = POT + POE$$

Sarà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più elevato.

Nei paragrafi 15.1. e 15.2. sono descritte le modalità e i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi.

Nella determinazione dei punteggi si prenderanno in considerazione le prime due cifre decimali, mediante troncamento delle eventuali cifre successive (arrotondamento per difetto).

Non è previsto un punteggio minimo.

15.1 Busta B - OFFERTA TECNICA [MASSIMO PUNTI 70]

Nell'apposita busta denominata "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" dovrà esser inserita l'Offerta tecnica, redatta utilizzando il facsimile allegato, a cui dovrà essere allegata la carta d'identità e il curriculum della persona fisica preposta alla gestione dell'agriturismo in malga.

Nel modello di presentazione dell'offerta tecnica sono riportati i comparti, con specifici indicatori ai quali è assegnato un punteggio.

Il Concorrente si impegna a porre in essere per tutto il periodo di validità della gestione dell'agriturismo in malga Valsolero di Sopra – 2027/2032, quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.

L'offerta tecnica prodotta dal Concorrente aggiudicatario della gara sarà posta come allegato parte integrante del contratto di concessione che sarà stipulato. La non ottemperanza a quanto proposto nell'offerta tecnica è motivo di risoluzione anticipata del contratto di concessione e/o di applicazione di penali.

In sede di valutazione dell'offerta, ad ogni singolo indicatore sarà attribuito un punteggio secondo lo schema di seguito riportato:

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA		
Elemento di valutazione	Punteggi	Punteggio Massimo Attribuibile
<p>A – Apertura stagionale Maggiore durata del periodo di apertura al pubblico rispetto alla durata minima dello stesso prevista (dal 20 giugno al 20 settembre) nel rispetto dei periodi previsti nel disciplinare tecnico-economico. Non verranno prese in considerazione frazioni di giorni. La giornata viene considerata per 8 ore minime di apertura.</p>	<p>P= massimo punti (10) * numero di giorni di apertura garantiti oltre il minimo / maggior numero di giorni offerti di apertura oltre il minimo</p>	<p>10</p>
<p>B - Esperienza pregressa professionale esercitata in proprio o come dipendente, maturata in esercizi ricettivi nell'ambito del settore agrituristico, alberghiero, pubblici esercizi e della ristorazione o in esercizi ricettivi nell'ambito del settore dei rifugi alpini/escursionistici e/o degli esercizi rurali.</p>	<p>Vengono attribuiti 2 punti per ogni stagione completa (almeno quattro mesi annui anche non continuativi) di esperienze maturate e debitamente dimostrate (contratti di lavoro, di concessione, dichiarazioni del</p>	

<p>Si considerano solo i periodi ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti come requisito obbligatorio al punto 12 <i>“aver esercitato per almeno dodici mesi, nel quinquennio precedente, attività agrituristica [...]”</i>.</p>	<p>legale rappresentante) – negli ultimi 10 anni – nella gestione, nella conduzione o in qualità di dipendente di <i>esercizi ricettivi nell’ambito del settore agrituristico, alberghiero, pubblici esercizi e della ristorazione.</i></p> <p>Viene attribuito 1 punto per ogni stagione completa (almeno quattro mesi annui anche non continuativi) di esperienze maturate e debitamente dimostrate (contratti di lavoro, di concessione, dichiarazioni del legale rappresentante) – negli ultimi 10 anni – nella gestione, nella conduzione o in qualità di dipendente di <i>esercizi ricettivi nell’ambito del settore dei rifugi alpini/escursionistici e/o degli esercizi rurali, escluso l’ambito di cui al punto a)</i></p>	<p>10</p>
<p>C - Occupazione di personale avente esperienza come guida alpina o accompagnatore di media montagna in grado di fornire informazioni utili per le escursioni nell’ottica di valorizzare il fatto di essere Tappa Translagorai.</p>		<p>5</p>
<p>D - Gestione dell’attività agrituristica Descrivere le linee guida di gestione che si intendono attuare durante l’intero periodo della concessione con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sistema organizzativo della gestione: modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività a favore degli ospiti e degli utenti in generale; si dovrà illustrare quale personale s’intende dedicare alla gestione, specificando in linea di massima le mansioni che lo stesso andrà a svolgere (cuoco, cameriere etc.); b) promozione e valorizzazione dell’agriturismo in malga: indicare le iniziative che si vogliono intraprendere per promuovere e valorizzare la struttura; c) offerta enogastronomica: descrivere le proposte enogastronomiche con riferimento ai menù, alla qualità dei prodotti utilizzati e alla provenienza delle materie prime precisando se viene fornita la prima colazione, pranzo e cena; 		<p>15</p>
<p>E - Esperienza pregressa professionale esercitata in proprio o come dipendente maturata in gestione e/o conduzione di malghe e/o pascoli: Si considerano solo i periodi ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti come requisito obbligatorio al punto</p>	<p>Vengono attribuiti 2 punti per ogni stagione completa (almeno quattro mesi annui anche non continuativi) di esperienze maturate e debitamente dimostrate (contratti di lavoro, di</p>	<p>10</p>

12 "aver esercitato [...] documentata esperienza di almeno due stagioni, nel triennio precedente, nella gestione di pascoli e malghe come titolare o come dipendente addetto".	concessione, dichiarazioni del legale rappresentante) – negli ultimi 10 anni – nella gestione, nella conduzione o in qualità di dipendente di malghe e/o pascoli	
F – Proprietà del bestiame: Il titolo di proprietà dovrà essere attestato con presentazione al Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali.	<ul style="list-style-type: none"> - oltre l'80% di capi di proprietà del concessionario: 10 punti - oltre il 60% di capi di proprietà del concessionario: 7 punti - oltre il 40% di capi di proprietà del concessionario: 5 punti - fino al 40% di capi di proprietà del concessionario: 2 punti 	10
G - Valorizzazione della produzione lattiero casearia E' oggetto di valutazione la trasformazione dei prodotti derivati dal latte quali: formaggi - varie tipologie -, ricotta, burro, yogurt, caciotta etc. che s'intendono produrre.	Attribuzione di 1 punto per ciascun prodotto. Avrà un punteggio preferenziale di 2 punti per ciascun prodotto la filiera gestita interamente in loco presso la struttura malghiva.	10
TOTALE		70

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che il concorrente aggiudicatario è obbligato a garantire, per tutta la durata del contratto, quanto dichiarato in sede di gara al fine dell'ottenimento del punteggio corrispondente. Qualora l'amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica, fatta salva adeguata dimostrazione di impossibilità, provvederà alla risoluzione del contratto in danno del contraente o all'applicazione di sanzioni. Nell'ipotesi di risoluzione in danno del contratto il concorrente sarà escluso dalla possibilità di partecipare a successive procedure per l'aggiudicazione di strutture ricettive di proprietà del Comune di Telve per il periodo di 5 anni.

È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

La commissione giudicatrice si riserva di chiedere chiarimenti in forma scritta ai concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali raggugli o precisazioni in riferimento alle offerte presentate.

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla commissione giudicatrice l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nella relazione tecnica, comporta l'esclusione dalla gara.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

La partecipazione alla procedura implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente bando, nel contratto e nel disciplinare tecnico - economico.

15.2 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA [MASSIMO PUNTI 30]

Nell'apposita busta denominata "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" dovrà esser inserita l'Offerta economica redatta utilizzando il fac-simile allegato.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione della percentuale di rialzo offerta, indicata in cifre ed in lettere, sull'importo fissato a base di gara annuale che è pari ad euro 21.800,00 (ventunomilaottocento/00); detto importo è al netto degli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà presa in considerazione la percentuale scritta in lettere.

L'offerta economica non potrà essere inferiore al prezzo a base di gara, quantificato in € 21.800,00 (ventunomilaottocento/00)/annui. Eventuali offerte inferiori a tale limite saranno escluse dalla procedura. Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione dell'Indice ISTAT, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'Euro superiore.

Si ricorda che l'offerta economica sconta l'imposta di bollo e pertanto sulla stessa dovrà essere apposta una marca da bollo da Euro 16,00.

Per quanto riguarda il punteggio relativo all'offerta economica, lo stesso sarà attribuito mediante formula matematica, rapportato alla maggiore percentuale di rialzo, cui sarà assegnato il punteggio massimo attribuibile.

Quindi, esplicitando meglio:

- il punteggio massimo di punti 30 sarà assegnato alla ditta che avrà formulato la maggiore percentuale di rialzo;
- il punteggio per le altre offerte si otterrà applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio offerta da valutare} = 30 \times \frac{\text{importo annuale dell'offerta economica da valutare}}{\text{maggior importo annuale offerto}}$$

16. INFORMAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE E TECNICO

Informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richieste per iscritto, anche via e-mail, al Comune di Telve, entro e non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e indirizzo e-mail.

Le risposte saranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'avviso pubblico per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Le risposte ai quesiti formulati ed altre informazioni che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, siano ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito comunale (<https://www.comune.telve.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>), almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

17. APERTURA DELLE OFFERTE

Il Responsabile del procedimento (RUP) nella prima seduta pubblica, indicata dall'avviso di asta pubblica, procederà ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti entro il termine fissato e a verificare la

completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa, in caso di esito negativo, **a disporre il soccorso istruttorio**, sospendendo a tal fine la seduta, o ad escludere il concorrente dalla gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente, in apposita seduta riservata il RUP procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti in gara e a verificarne la regolarità formale. La Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche, procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nel presente bando, documentando le operazioni in apposito verbale.

Terminate le operazioni di valutazione, la Commissione procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara, che potrà aver luogo anche nella stessa giornata, dandone notizia ai partecipanti e procederà:

- a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione tramite lettura del verbale redatto dalla stessa;
- all'apertura delle offerte economiche;
- a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dal presente dall'avviso di asta pubblica.

Il RUP procederà ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche e a formare la graduatoria individuando il Concorrente con la miglior offerta complessiva.

Nel caso in cui alla presente gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente invito e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui due concorrenti abbiano conseguito lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica nell'ambito della graduatoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria stessa, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà data comunicazione dell'Aggiudicatario a tutti i partecipanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Nell'eventualità che non pervenga alcuna offerta, oppure nessuna offerta vantaggiosa per l'Amministrazione, il Comune valuterà con provvedimento successivo la modalità di affidamento e si riserva la facoltà di procedere mediante affidamento con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

18. VERIFICA REQUISITI

Il possesso dei requisiti nonché l'inesistenza delle cause di esclusione saranno verificati, anche d'ufficio dall'Amministrazione, nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di

ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

La produzione di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e contenenti dichiarazioni non rispondenti a verità comporteranno per concorrente dichiarante:

- Decadenza automatica dall'aggiudicazione;
- Divieto assoluto per anni 2, decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza, di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni (art. 75 DPR 445/2000);
- Segnalazione del sottoscrittore della dichiarazione falsa da parte del Comune di Telve alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento della falsità nella dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000.

19. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 36/2023. È stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 55 del D.lgs. 36/2023, secondo lo schema redatto dal Segretario comunale, susseguente all'aggiudicazione, immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, è subordinata ai seguenti adempimenti:

- a. acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia prevista dalla vigente legislazione in materia;
- b. verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell'insussistenza delle altre cause di esclusione specificati al punto 14 del presente bando;
- c. deposito della garanzia definitiva mediante cauzione o atto di fidejussione bancaria o assicurativa, per un ammontare pari ad un canone annuale ovvero pari ad € 21.800,00 (ventunomilaottocento/00), valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contemplati dal presente disciplinare, dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale
- d. Il gestore si impegna a stipulare, con primaria Compagnia assicuratrice, polizza assicurativa R.C. nonché assicurazione incendio e danno, vincolata a favore del concessionario. Il gestore è tenuto ad assicurare il "rischio" relativo ai danni attinenti l'attività esercitata nell'immobile, in particolare i danni:
 - ♣ derivanti da incendio ed esplosione per dolo e/o colpa grave o qualsiasi altra causa all'arredamento, agli impianti e alle attrezzature, danni da acqua condotta, da ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, da rottura di cristalli e lastre di vetro, con polizza primo rischio assoluto per un valore di Euro 2.000.000,00- (Euro duemilioni);
 - ♣ inerenti la Responsabilità civile contro terzi per un massimale pari ad Euro ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per l'espletamento dell'attività svolta, per ogni sinistro e per ogni persona danneggiata, con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività di conduzione dell'immobile, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando l'Amministrazione stessa come terza. La polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Telve.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del Codice degli appalti l'imposta di bollo va assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso da parte dell'appaltatore.

20. VERSAMENTO CANONE

Il canone annuo di concessione dovrà essere pagato dall'aggiudicatario, presso la Tesoreria comunale, in due rate anticipate di uguale importo, con le seguenti scadenze:

- la prima: entro il 30 giugno di ciascun anno,
- la seconda: entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nel caso di tardivo pagamento per un periodo superiore a giorni trenta, sarà emesso, da parte dell'Amministrazione comunale, un unico sollecito in seguito al quale, qualora persista l'inadempimento sarà emessa l'ordinanza di sfratto e sarà attivata la procedura di recupero coattivo della somma pendente, con addebito di tutte le spese a carico dell'aggiudicatario inadempiente e moroso nonché si farà decadere il concessionario da qualsiasi beneficio di legge e darà al Comune concedente il diritto di risolvere il presente contratto di concessione in uso.

21. GARANZIA DEFINITIVA

DEPOSITO CAUZIONALE. L'aggiudicatario dovrà costituire, nelle modalità previste dal Comune di Telve, di seguito riportate, un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per un importo pari ad € 21.800,00 (ventunomilaottocento/00) come previsto al punto 19. La garanzia definitiva è costituita secondo le modalità previste nell'articolo 106 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

L'atto di fideiussione dovrà contenere la dichiarazione dell'Ente fidejubente di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione il diritto di accesso potrà essere esercitato dall'interessato, nei confronti dell'ente per il quale la seguente procedura viene espletata; dall'atto di fideiussione dovrà altresì risultare (nel caso non sia stato pagato il premio per tutta la durata della concessione) che l'eventuale mancato pagamento del premio per gli anni successivi non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Amministrazione comunale garantita.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'importo costituito in garanzia dovesse essere parzialmente o totalmente incamerato dal Comune di Telve la stessa cauzione dovrà essere tempestivamente integrata dal concessionario per la parte incamerata.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1) dovrà essere allegata una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

2) espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:

a) "la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando il Comune di Telve non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale";

b) "il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comune di Telve a semplice richiesta scritta dello stesso, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento

- saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
- c) "non può essere opposto al Comune di Telve l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";
- d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti del Comune di Telve è quello in cui ha sede il medesimo";
- e) (solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:)" la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comune di Telve".

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di Telve.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere adeguate alle prescrizioni. Nel caso in cui il Comune di Telve si pronuncerà in senso negativo e l'Aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Aggiudicatario medesimo.

Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà rispettare la normativa sull'imposta di bollo.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.

22. TRATTAMENTO DEI DATI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Telve intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e/o telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento in parola;
4. il titolare del trattamento è il Comune di Telve con sede in Piazza Vecchia, n. 18 – e-mail protocollo@comune.telve.tn.it – sito internet <http://www.comune.telve.tn.it/>;
5. il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento in via Torre Verde, 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it);
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni del presente bando, ciascun concorrente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, ovvero alle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, il Comune di Telve consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il Comune consentirà ai concorrenti che lo richiedono, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica e/o alle giustificazioni a corredo della stessa, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta saranno consentiti solo dopo l'aggiudicazione.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Telve, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5/2023 dd. 18.01.2023 e rinvenibile sul sito dell'amministrazione comunale (<https://www.comune.telve.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Norme-disciplinari/Nuovo-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-di-Telve-aggiornamento-2023>), i contenuti del predetto codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. È prevista la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

È vietata la partecipazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – dei dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal presente avviso quale responsabile del procedimento ai sensi della LP n. 23/1992 al quale è assegnata l'istruttoria, e il presidente della seduta di gara.

24. RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora il Comune di Telve venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione il diritto di accesso potrà essere esercitato dall'interessato, nei confronti dell'ente per il quale la seguente procedura viene espletata.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trento.

Il R.U.P. è il Segretario Generale – Dott.ssa Nicole Gonzo.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONCORRENTI:

- Avviso di asta pubblica;
- Disciplinare tecnico economico;
- Schema contrattuale;

- Piantina struttura ricettiva e barco;
- Inventario beni di proprietà comunale;
- Dichiarazione Preposto;
- fac-simile dichiarazione di partecipazione alla gara (Busta A);
- fac-simile presentazione offerta tecnica (Busta B);
- fac-simile presentazione offerta economica (Busta C).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nicole Gonzo
-Documento firmato Digitalmente-

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e duplicato nel sistema di conservazione di questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993.)

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196

Al Soggetto o Legale Rappresentante della Società partecipante alla gara oggetto del presente bandi di gara.

Con la presente La informiamo che il D. Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto della protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che:

1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria della Società da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente avviso di asta pubblica;

2) il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia);

3) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Giunta comunale e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del procedimento. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati nell'archivio comunale e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli incaricati del servizio Segreteria;

4) il conferimento dei dati è obbligatorio. qualora la S.V. o la Società da Lei rappresentata intenda partecipare alla gara oggetto del presente bando;

5) il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammettere la S.V. o la Società da Lei rappresentata alla procedura di gara oggetto del presente bando;

6) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 3;

7) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e precisamente:

A) il diritto ad essere informato su:

- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

- le finalità e modalità di trattamento;

- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile;

B) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

a) la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica, delle finalità e delle modalità di trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d) l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

C) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

D) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

E)il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattive;

8) ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. Nr. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati è effettuato in base agli obblighi imposti all'Amministrazione dalle norme derivanti dall'espletamento della gara di cui al presente avviso di asta pubblica;

9) il titolare del trattamento è: COMUNE DI TELVE – P.zza Vecchia, 18 - 38050 TELVE;

10)il responsabile del trattamento è: il Segretario Comunale, Dott.ssa Nicole Gonzo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nicole Gonzo